

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FERRO LUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LEPROUX ALESSANDRO

Nella seduta del 14/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso pervenuto il 20/12/13, preceduto da reclamo in data 4/10/13, la società ricorrente, premesso di aver acceso un rapporto di conto corrente con l'intermediario in data 8/11/10 da questi chiuso dopo la presentazione del reclamo, ha contestato l'usurarietà degli interessi applicati al rapporto e le spese a vario titolo addebitate, chiedendone la restituzione.

Più precisamente, la ricorrente, dato atto di avere ricevuto in restituzione, dopo il reclamo, l'importo di € 3.363,72 già addebitate a titolo di indennità di sconfinamento, chiede la restituzione di € 3.902,72 per commissioni di istruttoria veloce (CIV), € 1.285,50 per spese e canoni di *remove banking*, € 277,47 per interessi, € 1.884,78 per penale del 10% su assegni emessi dal dicembre 2012, € 252,00 per commissione di gestione assegni e € 35,42 per richiamo di due cambiali scadute, per totali € 2.172,20.

La ricorrente chiede infine il risarcimento dei danni non patrimoniali, ivi incluso quello alla reputazione per non avere potuto regolare tempestivamente i rapporti con i propri fornitori, da liquidarsi in via equitativa.

Con le proprie controdeduzioni in data 21/11/13, l'intermediario, eccepita preliminarmente la genericità delle doglianze avversarie e la natura consulenziale delle relative domande, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo anzitutto che il conto corrente di cui si tratta non era assistito da apertura di credito e che, ciò nonostante, la controparte si è resa frequentemente responsabile di "continui sconfini" sia per valuta che per disponibilità a causa prevalentemente di versamenti e prelievi quasi contestuali, come risultante dalla relativa documentazione (v. all.ti 3 e 4 a controdeduzioni).

Con specifico riferimento al superamento del tasso soglia, il resistente ha dedotto di disporre di una procedura informatica che provvede all'immediato riaccredito degli importi eventualmente percepiti in eccesso al limite di legge, come de relativa documentazione (all. 5 a conto deduzioni).

Quanto alla CIV, la cui applicazione è sempre stata regolarmente comunicata alla clientela interessata, il resistente ne ha dedotto la conformità alla vigente normativa di cui all'art. 27, III° co., D.L. 24/10/12 n. 1, come convertito con modificazioni dalla L. 27/13 e dall'art. 117 *bis* T.U.B., affermando di averla applicata (per 26 volte nel IV° trimestre del 2012) a fronte di altrettanti sconfinamenti della cliente in osservanza della normativa secondaria rilevante.

Quanto all'indennità di sconfinamento, il resistente si è limitato a dichiararne l'avvenuto rimborso in misura pari ad € 3.363,72, chiedendo infine il rigetto della domanda risarcitoria per totale difetto di prova.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

## DIRITTO

Si deve preliminarmente disattendere l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata in relazione alla natura pretesamente consulenziale delle domande della ricorrente che appaiono invece sufficientemente definite, pur con le carenze che saranno di seguito rilevate.

Nel merito il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

La domanda avente ad oggetto la asserita usurarietà dei tassi applicati al rapporto dovrebbe trovar fondamento, secondo le deduzioni di parte ricorrente, in una perizia tecnica allegata al ricorso che è peraltro espressamente redatta secondo una formula di calcolo diversa da quella adottata dall'Autorità di Vigilanza nel rilevare il TEG medio dei periodi interessati, ma è agevole osservare che non può compararsi il tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia secondo una certa formula con i tassi applicati al rapporto di cui si verte risultanti dall'applicazione di una diversa formula, derivandone la disomogeneità dei relativi criteri.

Per quanto concerne la domanda di restituzione degli importi addebitati a titolo di C.I.V., si deve premettere che, come sopra rilevato, a partire dal IV° trimestre 2012 la banca ha applicato, previa comunicazione alla clientela, la Commissione di Istruttoria Veloce diversificata nel suo importo in relazione all'entità dello sconfinamento (€ 80 per sconfinamenti fino ad € 5.000,00; € 150,00 per sconfinamenti fino ad € 30.000,00 ed € 250,00 per sconfinamenti superiori), come previsto dall'art. 4, II° co., lett. a) della Delibera C.I.C.R. 30/06/12 n. 644 recante la "Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117 bis del Testo unico bancario".

E' peraltro evidente, alla luce della formulazione letterale e della *ratio* complessiva della suddetta normativa primaria e secondaria, che tale commissione non riveste natura risarcitoria, avendo invece funzione propriamente remuneratoria dell'attività di verifica, sia pure veloce, svolta dall'intermediario per appurare di volta in volta la meritevolezza di credito del cliente, potendo perciò trovare applicazione nel solo caso in cui tale attività sia stata effettivamente svolta e solo in misura commisurata ai costi medi effettivamente sostenuti dall'intermediario per il relativo svolgimento, come espressamente disposto dalla Delibera C.I.C.R. 644/12 sopra citata (v. *ivi*, art. 4, II° co., lett. b).

Diversamente opinando “*da remunerazione dei costi per un’attività di istruttoria veloce, questa (commissione, n.d.r.) finirebbe, infatti, per diventare una vera e propria penale applicabile giornalmente in ragione del mero fatto oggettivo del permanere dello sconfinamento, del tutto prescindendo dal suo andamento, risultando come tale contra legem*” (ABF dec. 1377/14).

Ciò posto, si deve rilevare che nel caso di specie l’applicazione di tale commissione è stata contestata sia perché applicata sui saldi valuta e non sui saldi disponibili, sia perché la banca non ha dimostrato il suo effettivo svolgimento e la sua commisurazione ai costi di istruttoria veloce effettivamente sostenuti.

Tali contestazioni appaiono fondate.

Nella specie, infatti, ove si consideri che nel solo IV° trimestre del 1012 la C.I.V. è stata applicata per ben 26 volte, appare del tutto verosimile che la stessa sia stata erroneamente considerata dalla banca quale indennità avente funzione risarcitoria analoga ad una penale predeterminata da addebitarsi in ogni caso di utilizzo extra fido del conto, oltretutto calcolata sul saldo valuta e non sul saldo disponibile come invece imposto dalla più volte richiamata Delibera applicativa del C.I.C.R. 644/12 (v. ivi, art. 4, II° co., lett. d).

Né l’intermediario ha fornito la prova, neppure per i successivi trimestri, come era suo onere trattandosi di circostanza costitutiva del credito a tale titolo vantato, di avere effettivamente svolto tali attività di verifica del merito creditizio del cliente e di aver commisurato il relativo addebito ai costi medi a tale titolo sostenuti, nonchè di avere applicato la commissione stessa sui saldi disponibili e non sui saldi valuta, come pure era suo onere (v. ABF dec. 369/14).

Ne segue l’accoglimento del ricorso limitatamente alla relativa domanda, con conseguente obbligo dell’intermediario di restituzione dell’importo di € 3.902,72 oltre interessi dalla data del reclamo al saldo.

Non meritevoli di accoglimento appaiono invece le altre domande restitutorie (v. in particolare le penali del 10% pagate sugli assegni emessi dal dicembre 2012 per totali € 1.884,78, € 252,00 per commissioni di gestione assegni, € 35,42 per richiamo di due titoli di € 600,00 con scadenza 27/01/13 e 29/02/13), riferite a contestazioni non specificamente contenute nel reclamo, non possono essere esaminate ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano il presente procedimento.

Quanto al costo relativo al servizio di *remote banking*, pari ad € 1.285,50, il relativo addebito viene dedotto in ricorso quale ulteriore fattore di incremento del costo del credito (v. ivi, anche in “conclusioni” *sub* 4) al solo fine di sostenere il superamento del tasso soglia e la natura usuraria degli interessi applicati al rapporto, a sostegno della domanda rigettata per le ragioni sopra a tale riguardo esposte, senza adeguati elementi in ordine alle specifiche ragioni di sua pretesa illegittimità.

### **P.Q.M.**

Il Collegio dispone la restituzione delle somme addebitate alla ricorrente a titolo di CIV. Respinge ogni ulteriore istanza.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE